

Buoni postali: omessa consegna del foglio e risarcimento escluso

Inconfigurabilità del nesso causale tra deficit informativo e prescrizione del titolo nell'ordinanza Cass. Civ. n. 25018/2026

Federico Palumbo Diritto Civile & Risarcimento del Danno 29 Settembre 2026 Lettura 11 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 29 settembre 2026: La Suprema Corte consolida l'indirizzo nomofilattico che esclude qualunque risarcimento del danno per mancata consegna del FIA a fronte della maturata prescrizione decennale del buono fruttifero postale, sancendo l'inconfigurabilità in astratto del nesso causale e l'inapplicabilità delle regole del TUF.

Abstract (Italiano)

La Cassazione Civile, ordinanza n. 25018/2026, si pronuncia sui buoni fruttiferi postali (titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.). Al centro del caso vi è l'**omessa consegna del foglio informativo** e la presunta lesione dei diritti del risparmiatore per l'estinzione del titolo. La Suprema Corte stabilisce che tale omissione non è risarcibile, essendo inconfigurabile già in astratto un nesso causale tra questa e la maturata prescrizione decennale del diritto al rimborso. Viene categoricamente esclusa l'applicabilità del TUF e la funzione genetica del FIA, riaffermando l'eterointegrazione del contratto mediante i decreti ministeriali (art. 1339 c.c.). L'ignoranza della scadenza, conoscibile tramite Gazzetta Ufficiale, rileva quale mero impedimento di fatto, inidoneo a sospendere la prescrizione (art. 2941 n. 8 c.c.). La Corte priva inoltre di efficacia probatoria privilegiata il provvedimento sanzionatorio AGCM sulle condotte dell'intermediario.

Abstract (English)

The Civil Cassation, order no. 25018/2026, rules on postal interest-bearing bonds (legitimation securities under Art. 2002 of the Civil Code). At the heart of the case is the omitted delivery of the information sheet and the alleged infringement of the saver's rights due to the bond's extinction. The Supreme Court establishes that this omission is not compensable, as a causal link between it and the ten-year prescription of the right to reimbursement is conceptually inconfigurable in abstract. The applicability of the TUF and the genetic function of the FIA are categorically excluded,

reaffirming the hetero-integration of the contract via ministerial decrees (Art. 1339 of the Civil Code). Ignorance of the maturity date, knowable through the Official Gazette, is a mere factual impediment, unsuited to suspend prescription (Art. 2941 no. 8 of the Civil Code). The Court also strips the AGCM sanctioning provision on the intermediary's conduct of privileged probative efficacy.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Natura dei titoli ex art. 2002 c.c.:** Inapplicabilità dell'art. 21 TUF e assenza di funzione genetica o di riequilibrio conoscitivo del Foglio Informativo Analitico (FIA).
- **Inconfigurabilità in astratto del nesso causale:** Il danno da prescrizione non è correlabile all'omissione informativa, discendendo il regime estintivo direttamente dalla legge e dall'inerzia del creditore.
- **Eterointegrazione contrattuale:** Il regolamento dei buoni è integrato dai decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale (art. 1339 c.c.), fondando l'autoresponsabilità del risparmiatore (l'ignoranza è mero impedimento di fatto ex artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c.).
- **Provvedimento AGCM (delibera antitrust PS 11287 del 2022):** Privato di valenza probatoria privilegiata nel giudizio civile, vista la sua natura astratta e in assenza di **giudicato amministrativo**.

Principio di Diritto — Massima Redazionale

In materia di buoni fruttiferi postali, aventi natura di titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., l'omessa consegna del foglio informativo non è fonte di responsabilità risarcitoria, essendo inconfigurabile già in astratto il nesso di causalità tra tale violazione e il danno da maturata prescrizione del diritto al rimborso. Il regolamento negoziale è eterointegrato dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1339 c.c., con la conseguenza che l'ignoranza della data di scadenza del titolo da parte del risparmiatore costituisce un mero impedimento di fatto, inidoneo a sospendere o impedire il decorso della prescrizione; a nulla rileva in senso contrario la valenza del provvedimento sanzionatorio AGCM, privo di efficacia probatoria privilegiata nel giudizio civile.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. n. 25018/2026

1.1 — Il caso pratico e la prescrizione dei buoni postali

La recente ordinanza della Corte di Cassazione Civile, n. 25018 del 6 settembre 2026 (adunanza camerale del 3 luglio 2026) ^[1] interviene con autorevolezza su uno dei nodi più dibattuti del contenzioso in tema di **buoni fruttiferi postali**, ponendo un punto fermo sull'azione risarcitoria promossa dai risparmiatori a fronte dell'intervenuta **prescrizione decennale** del credito. La vicenda trae origine dall'iniziativa giudiziaria promossa da una risparmiatrice, la quale aveva convenuto in giudizio la società emittente rivendicando il rimborso di sei buoni postali sottoscritti per un controvalore di **euro 3.424,46**, sul presupposto che la società collocatrice avesse omesso di consegnare il prescritto **foglio informativo analitico** al momento della sottoscrizione.

La dinamica della fattispecie evidenziava come i titoli avessero ormai esaurito il proprio periodo di fruttuosità legale e fossero decorsi oltre dieci anni dalla scadenza senza che la titolare avesse avanzato alcuna richiesta di riscossione o diffida interruttiva. A fronte della tempestiva eccezione di **estinzione del diritto per compiuta prescrizione ordinaria** sollevata dalla convenuta, la parte attrice ha riqualficato la pretesa sostanziale in termini di **responsabilità contrattuale risarcitoria**, imputando all'intermediario la **perdita patrimoniale subita** per non essere stata posta nella condizione conoscitiva di esigere il credito prima del maturare della preclusione temporale.

Tale impostazione difensiva mirava a trasformare la violazione dell'obbligo informativo di consegna documentale in una tutela risarcitoria sostitutiva per equivalente economico, capace di neutralizzare gli effetti estintivi della prescrizione decennale. Il contenzioso ha così investito direttamente la Suprema Corte della complessa questione relativa all'idoneità causale dell'inadempimento informativo rispetto alla perdita definitiva della facoltà di escussione del credito cartolare, aprendo un confronto sistematico tra la disciplina del risparmio postale e i canoni generali in tema di **nesso eziologico** nell'illecito civile.

1.2 — Le difese del risparmiatore e l'esito dei gradi di merito

Nei gradi di merito la tesi del risparmiatore aveva incontrato un favorevole accoglimento. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Macerata, nel confermare la prima decisione, avevano infatti condannato Poste Italiane al pagamento dell'equivalente monetario dei titoli, valorizzando in modo determinante il

provvedimento sanzionatorio AGCM (delibera PS 11287 del 18 aprile 2022) che aveva qualificato come **pratica commerciale scorretta** la condotta dell'operatore consistita nell'omessa informazione preventiva ai consumatori circa l'approssimarsi della scadenza prescrizione. I giudici territoriali avevano ritenuto che la mera pubblicazione del foglio informativo sul sito internet istituzionale non integrasse l'adempimento dell'onere di consegna materiale imposto dalla **disciplina settoriale**.

Contro tale statuizione la società collocatrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi connessi, deducendo la violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c. nonché la falsa applicazione del d.m. 19 dicembre 2000 e del d.m. 6 ottobre 2004. La ricorrente ha rimarcato come la disciplina dei buoni postali sia integralmente governata dal **principio di autoresponsabilità** e dalla conoscibilità legale delle condizioni pubblicate nella **Gazzetta Ufficiale**, eccependo la radicale inconfigurabilità logica di una derivazione causale tra l'omesso rilascio del documento informativo e il decorso decennale dell'inerzia del titolare del credito.

02. Natura dei titoli ed eterointegrazione contrattuale: le ragioni sull'omessa consegna del foglio informativo

2.1 — I buoni postali come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.

Il fulcro concettuale sul quale poggia l'intera trama argomentativa della Corte di Cassazione Civile risiede nella corretta qualificazione dogmatica dei buoni fruttiferi postali, inquadrati costantemente nell'alveo dei **documenti di legittimazione** ai sensi dell'[art. 2002 c.c.](#) Tale inquadramento comporta una netta differenziazione rispetto ai **titoli di credito in senso stretto**, escludendo l'incorporazione cartolare del diritto e la vigenza del **principio di letteralità** piena ed esaustiva. La funzione del documento cartaceo o della registrazione contabile dematerializzata si esaurisce nell'identificare il titolare del diritto alla prestazione pecuniaria, senza che il supporto documentale assorba o cristallizzi la fonte regolamentare dell'obbligazione.

Da questa premessa discende un corollario decisivo: la trasmissione materiale del foglio informativo analitico non partecipa alla **fase genetica del negozio**. Come evidenziato nell'ordinanza in esame, il d.m. 19 dicembre 2000 non subordina il perfezionamento del rapporto alla consegna del documento informativo, distinguendo nettamente la documentazione dell'impegno negoziale dall'**incombente informativo accessorio** ^[1]. Tale orientamento si inserisce in piena continuità con le riflessioni già

espresse nell'ambito del [precedente orientamento sui buoni fruttiferi postali e obblighi di trasparenza](#), nel quale la giurisprudenza di vertice aveva già chiarito come gli obblighi di condotta posti a carico dell'ente collocatore operino su un piano funzionale nettamente distinto dalla genesi del vincolo contrattuale.

2.2 — L'eterointegrazione mediante Decreti Ministeriali (art. 1339 c.c.)

La conformazione del rapporto derivante dalla sottoscrizione del buono postale risente in misura determinante dell'**eterointegrazione imperativa** ex [art. 1339 c.c.](#) Le condizioni economiche, la durata del vincolo e i tassi di rendimento sono direttamente fissati mediante i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicati nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**. Tale **regime di pubblicità legale** determina una **presunzione assoluta di conoscenza** dei **termini essenziali dell'operazione** per la generalità dei consociati, impedendo che l'acquirente possa legittimamente invocare l'inconsapevolezza circa la scadenza del titolo.

In questo quadro normativo, gli obblighi informativi prescritti dai decreti attuativi non hanno lo scopo di colmare una lacuna genetica o un deficit conoscitivo strutturale, bensì quello meramente ausiliario di offrire una sintesi riepilogativa e mnemonica dei termini del contratto già concluso. Ne deriva che l'eventuale omissione della consegna materiale della scheda informativa non oscura né paralizza il regime oggettivo di conoscibilità discendente dalla pubblicazione ufficiale delle condizioni di emissione.

2.3 — L'esclusione categorica del TUF e la funzione non genetica del FIA

Un passaggio nodale della motivazione della Corte di Cassazione Civile attiene alla categorica censura della sovrapposizione tra la disciplina dei buoni postali e le regole dettate per la prestazione dei **servizi di investimento** dal Testo Unico della Finanza. Nei contratti di investimento mobiliare disciplinati dall'[art. 21 del TUF](#), gli obblighi informativi precontrattuali mirano a colmare la strutturale **asimmetria tra intermediario e investitore**; la loro violazione incide direttamente sulla formazione del consenso, fondando una **presunzione legale di causalità** tra deficit informativo e danno finanziario.

Al contrario, nella raccolta del risparmio postale garantito dallo Stato non si rinvencono profili di rischio speculativo né scelte discrezionali di allocazione patrimoniale complesse. Il foglio informativo analitico interviene ad accordo già perfezionato, ponendosi in posizione servente rispetto all'esecuzione del rapporto; pretendere di trasporre le presunzioni eziologiche elaborate nell'intermediazione finanziaria

all'omesso rilascio del prospetto postale costituisce, secondo il collegio di legittimità, un'indebita commistione dogmatica priva di riscontro positivo.

03. Prescrizione decennale, nesso causale e valenza del provvedimento AGCM

3.1 — L'inconfigurabilità in astratto del nesso eziologico

La questione centrale esaminata dalla Suprema Corte attiene alla configurabilità del nesso eziologico tra l'inadempimento dell'obbligo informativo e il danno subito dal risparmiatore a causa dell'**estinzione del credito**. Secondo l'impostazione accolta nell'ordinanza n. 25018/2026, tale legame causale risulta carente già sul piano logico-astratto, ancor prima che nell'indagine fattuale di **competenza del giudice di merito**. La struttura della responsabilità contrattuale esige che l'evento lesivo costituisca **conseguenza immediata e diretta** dell'omissione; nel collocamento dei buoni postali, tuttavia, il mancato incasso tempestivo non può essere imputato deterministicamente all'assenza della scheda informativa ^[1].

L'acquisizione del titolo postula che il sottoscrittore abbia manifestato un consenso consapevole sui tratti qualificanti del rapporto, ivi compresa la durata dell'investimento. Sostenere che la mancata ricezione del foglio analitico determini in via esclusiva l'omessa riscossione del credito prima della scadenza decennale significherebbe ribaltare sull'emittente le conseguenze di una prolungata inerzia personale, sovvertendo i canoni dell'**autoresponsabilità negoziale** sanciti dal codice civile.

3.2 — L'ignoranza della scadenza: mero impedimento di fatto (artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c.)

Un profilo di particolare rilievo teorico investe l'interpretazione coordinata degli [artt. 2935 e 2941 c.c.](#) Ai sensi della regola generale sull'inizio della prescrizione, il decorso del termine estintivo è paralizzato unicamente dalla presenza di **impedimenti di ordine giuridico** che precludano l'esercizio del diritto, non assumendo rilievo gli ostacoli soggettivi o le situazioni di ignoranza materiale non legalmente scusabile. La mancata contezza della data di esigibilità del titolo integra un mero **ostacolo di fatto**, inidoneo a ritardare il *dies a quo* del termine decennale ex [art. 2946 c.c.](#)

Sul versante delle cause di sospensione, l'[art. 2941, n. 8, c.c.](#) introduce un perimetro tassativo, ancorando l'effetto sospensivo al dolo del debitore che abbia occultato l'esistenza del debito. La giurisprudenza di legittimità, confermata anche nell'ordinanza n. 25075/2026, ribadisce con fermezza che le mere condotte omissive o negligenti non possono surrogare il coefficiente psicologico dell'**occultamento fraudolento**; pretendere di convertire l'**ostacolo di fatto** derivante dal deficit informativo in una fonte autonoma di risarcimento del capitale prescritto eluderebbe la rigidità del sistema legale delle cause estintive ^[2].

**« La tutela del risparmiatore non può risolversi nella
disapplicazione del regime legale della prescrizione: la
mancata consegna del documento informativo opera sul piano
esecutivo ma non scalfisce la vincolatività delle condizioni
pubblicate in Gazzetta Ufficiale né colma l'inerzia prolungata
del titolare del credito. »**

3.3 — Il ridimensionamento probatorio della pronuncia AGCM (delibera antitrust PS 11287 del 2022)

Nel contenzioso di merito un peso decisivo era stato assegnato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 aprile 2022 (PS 11287), con il quale l'ente emittente era stato sanzionato per aver omesso idonee comunicazioni individuali in prossimità della scadenza dei titoli. I giudici di primo e secondo grado avevano elevato tale delibera al rango di prova privilegiata dell'illecito aquiliano o contrattuale, desumendone automaticamente la responsabilità risarcitoria.

La Corte di Cassazione Civile disarticola radicalmente tale costruzione, in coerenza con i rilievi già formulati nell'ordinanza n. 25043/2026 ^[3]. In primo luogo, rileva l'assenza di un **giudicato amministrativo** che conferisca definitività e stabilità all'accertamento sanzionatorio. In secondo luogo, le valutazioni dell'autorità di vigilanza antitrust operano su un piano astratto e diffuso, sanzionando la **potenzialità lesiva** della pratica commerciale verso la collettività indistinta dei consumatori. Nel giudizio civile risarcitorio ordinario, al contrario, grava sul risparmiatore l'**onere inderogabile** ex [art. 2697 c.c.](#) di provare come la condotta censurata abbia concretamente e deterministicamente viziato la

propria specifica condotta gestionale, onere che non può reputarsi assolto tramite il mero rinvio al provvedimento amministrativo.

3.4 — Profili comparativi: la giurisprudenza di legittimità e merito

Il principio sancito dall'ordinanza n. 25018/2026 trova riscontro in un compatto blocco di pronunce coeve della Corte di Cassazione Civile, tra cui l'ordinanza n. 25075/2026 e plurimi arresti conformi, le quali hanno cassato decisioni di merito che avevano concesso ristoro economico a fronte di titoli prescritti. Anche nella giurisprudenza d'appello e territoriale si registrano conformi approdi: la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 4150/2026, ha rigettato le **pretese risarcitorie dei titolari** ribadendo che l'eventuale omissione della consegna documentale non assume alcun rilievo rispetto al perfezionamento della fattispecie estintiva ^[4].

In termini analoghi, il Tribunale di Potenza, nella sentenza n. 1690/2026, ha ripercorso i filoni interpretativi emersi nella prassi, pervenendo alla conclusione che l'efficacia vincolante del termine di prescrizione previsto dalla normativa di serie non possa essere condizionata dall'adempimento o inadempimento degli obblighi informativi accessori facenti capo all'intermediario ^[5]. Si consolida in tal modo un quadro giurisprudenziale armonico che circoscrive rigidamente lo spazio per **azioni risarcitorie** intese come surrogato recupero di diritti cartolari irrimediabilmente estinti.

Autorità Giudiziaria	Provvedimento	Fattispecie Concreta	Principio Sancito	Esito Giudiziale
Cassazione Civile	Ord. n. 25018/2026	6 BFP prescritti (€ 3.424,46), omessa consegna FIA	Inconfigurabilità in astratto del nesso causale; esclusione disciplina TUF; inefficacia AGCM	Cassazione e rigetto
Cassazione Civile	Ord. n. 25075/2026	BFP serie AD prescritto, data scadenza illeggibile	Art. 2941 n. 8 c.c. esige dolo; deficit informativo è mero impedimento di fatto	Cassazione e rigetto
Cassazione Civile	Ord. 6 settembre 2026	BFP serie AA1 prescritto (€ 2.500,00), mancata consegna FIA	Eterointegrazione legale da G.U.; inefficacia causale dell'inadempimento informativo	Cassazione e rigetto
Corte di Appello di Napoli	Sent. n. 4150/2026	5 BFP serie AA5 a termine (€ 35.000,00), richiesta risarcitoria	Ordinaria diligenza del risparmiatore; irrilevanza omessa consegna FIA ex art. 2935 c.c.	Riforma e rigetto
Tribunale di Potenza	Sent. n. 1690/2026	BFP serie AA1 (€ 5.000,00), asserita lesione trasparenza	Vincolatività della disciplina legale non condizionata da obblighi informativi accessori	Rigetto della domanda

04. Conclusioni sull'autoresponsabilità del risparmiatore

4.1 — La stabilizzazione dell'orientamento nomofilattico

L'approdo interpretativo cristallizzato dalla Corte di Cassazione Civile nell'ordinanza n. 25018/2026 compone in modo organico una prolungata stagione di incertezze applicative nei giudizi di merito, ristabilendo la coerenza dogmatica dei rapporti tra doveri comportamentali dell'emittente ed efficacia estintiva del decorso del tempo. La categorica separazione tra la fase formativa del vincolo e l'incombente informativo di rilascio del foglio analitico impedisce che violazioni meramente esecutive

possano essere convertite in pretese risarcitorie surrogatorie del capitale non tempestivamente riscosso.

Riaffermando la vigenza dell'eterointegrazione contrattuale ad opera delle fonti pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte restituisce piena centralità al canone dell'autoresponsabilità del creditore. L'esclusione delle presunzioni eziologiche tipiche della disciplina dell'intermediazione finanziaria e il disconoscimento del valore probatorio privilegiato dei provvedimenti antitrust confermano che il risarcimento del danno per equivalente economico non può costituire una scorciatoia per aggirare la **prescrizione estintiva ordinaria**, ripristinando la **certezza dei traffici giuridici** e la **stabilità delle gestioni contabili** della raccolta del risparmio postale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Codice Civile, artt. 1339, 2002, 2697, 2935, 2941 n. 8 e 2946](#) — Disciplina dei **documenti di legittimazione**, eterointegrazione contrattuale, onere probatorio e regime legale della prescrizione estintiva.

[D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 \(TUF\), art. 21](#) — Criteri generali di condotta e trasparenza nei **servizi di investimento** mobiliare e presunzioni di causalità.

[Decreto Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000](#) — Condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali e disciplina del foglio informativo analitico.

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione Civile, ordinanza 6 settembre 2026, n. 25018** — Inconfigurabilità in astratto del nesso causale tra omessa consegna del FIA e prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali. Esito: accoglie il ricorso, cassa e rigetta la domanda nel merito. Punto: par. 3.
2. **Corte di Cassazione Civile, ordinanza 6 settembre 2026, n. 25075** — Limiti di operatività della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. e qualificazione del deficit informativo come mero impedimento di fatto. Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rigetta la domanda nel merito. Punto: motivo 2.

3. **Corte di Cassazione Civile, ordinanza 6 settembre 2026, n. 25043** — Rigore probatorio sul nesso di causalità individuale, irrilevanza del provvedimento antitrust isolato e principio di autoresponsabilità. Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rigetta la domanda nel merito. Punto: par. 4.
4. **Corte di Appello di Napoli, sentenza 28 maggio 2026, n. 4150** — Irrilevanza della mancata consegna del FIA rispetto al decorso della prescrizione ed esclusione del danno risarcibile per equivalente. Esito: accoglie l'appello principale in riforma della sentenza e rigetta la domanda. Punto: p. 5.
5. **Tribunale di Potenza, sentenza 18 giugno 2026, n. 1690** — Primato del principio di conoscibilità legale da Gazzetta Ufficiale e rigetto dell'azione risarcitoria promossa dal risparmiatore. Esito: accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Punto: par. 2.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.